

Gazzetta ufficiale

L 398

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

11 novembre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1947 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione, del 10 novembre 2021, concernente il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione ⁽¹⁾ 4
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1949 della Commissione, del 10 novembre 2021, riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione ⁽¹⁾ 6
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori ⁽¹⁾ 19
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni ⁽¹⁾ 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ⁽¹⁾ 23
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ⁽¹⁾ 25

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2021/1954 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno del Belgio 27
- ★ Decisione (UE) 2021/1955 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d'Austria 28

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019) 29
- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019) 34
- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (GU L 211 del 15.6.2021) 54
- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021) 56
- ★ Rettifica della decisione (UE) 2021/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (GU L 219 I del 21.6.2021) 57
- ★ Rettifica della decisione (UE) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 219 I del 21.6.2021) 58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1947 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

riguardante la definizione del territorio geografico degli Stati membri ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La definizione di territorio geografico è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.
- (2) Affinché i dati sull'RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del territorio geografico degli Stati membri.
- (3) Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 il termine «territorio economico» ha il significato enunciato nell'allegato A, capitolo 2, paragrafi 2.05 e 2.06, del regolamento (UE) n. 549/2013 e con il termine «territorio geografico» utilizzato in tali paragrafi si intendono i territori degli Stati membri elencati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 91/450/CEE, Euratom e il regolamento (CE) n. 109/2005 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato (GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, relativo alla definizione del territorio economico degli Stati membri ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 3).

ALLEGATO

Territorio degli Stati membri:

- il territorio del Regno del Belgio;
 - il territorio della Repubblica di Bulgaria;
 - il territorio della Repubblica ceca;
 - il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Fær Øer e della Groenlandia;
 - il territorio della Repubblica federale di Germania;
 - il territorio della Repubblica di Estonia;
 - il territorio dell'Irlanda;
 - il territorio della Repubblica ellenica;
 - il territorio del Regno di Spagna;
 - il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - il territorio della Repubblica di Croazia;
 - il territorio della Repubblica italiana;
 - il territorio della Repubblica di Cipro;
 - il territorio della Repubblica di Lettonia,
 - il territorio della Repubblica di Lituania;
 - il territorio del Granducato di Lussemburgo;
 - il territorio dell'Ungheria;
 - il territorio della Repubblica di Malta;
 - il territorio del Regno dei Paesi Bassi, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare sui quali esso esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - il territorio della Repubblica d'Austria;
 - il territorio della Repubblica di Polonia;
 - il territorio della Repubblica portoghese;
 - il territorio della Romania;
 - il territorio della Repubblica di Slovenia;
 - il territorio della Repubblica slovacca;
 - il territorio della Repubblica di Finlandia;
 - il territorio del Regno di Svezia.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1948 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2021****concernente il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattamento dei rimborsi dell'IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.
- (2) Affinché i dati sull'RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
- (3) Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto.
- (6) Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell'IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell'IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell'IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l'insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.

Articolo 2

La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1949 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2021****riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I principi di stima dei servizi di abitazione sono una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.
- (2) Affinché i dati sull'RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire i principi di stima dei servizi di abitazione.
- (3) Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 si applicano i principi di stima dei servizi di abitazione stabiliti nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione, del 18 luglio 1995, che definisce i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 59).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

Articolo 2

1. Al fine di stimare la produzione dei servizi di abitazione gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione basato sui canoni di affitto effettivi.

Gli Stati membri utilizzano analisi tabulari o tecniche statistiche per determinare criteri di stratificazione pertinenti.

2. Al fine di stimare i canoni di affitto figurativi, gli Stati membri utilizzano i canoni di affitto effettivi corrisposti per godere del diritto di fruire di un'abitazione non ammobbiliata ai sensi dei contratti relativi ad abitazioni di proprietà privata.

Essi possono utilizzare anche i canoni di affitto per abitazioni ammobiliate, a condizione di ridurli proporzionalmente per escludere i pagamenti dovuti per l'uso dei mobili.

Negli Stati membri in cui il mercato degli affitti privati è ridotto a titolo eccezionale si può ricorrere ai canoni di affitto pubblici, debitamente aumentati, per allargare la base dei canoni di affitto figurativi.

Articolo 3

In casi eccezionali, e se debitamente motivato, gli Stati membri possono applicare altri metodi obiettivi, come il metodo dei costi di utilizzazione.

Non verranno richieste giustificazioni per il ricorso al metodo dei costi di utilizzazione per stimare la produzione di abitazioni occupate dal proprietario, a condizione che vengano rispettate le condizioni seguenti:

- a) le abitazioni affittate privatamente devono rappresentare meno del 10 % del parco immobiliare totale; e
- b) se è soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) e la quota del totale delle abitazioni affittate — destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita — nel parco immobiliare totale è superiore al 10 %, la differenza tra canoni di affitto di mercato e altri canoni pagati deve superare un fattore di tre.

Articolo 4

Gli Stati membri che utilizzano un approccio fondato sull'anno base estrapolano un determinato anno base avvalendosi di adeguati indicatori per la quantità, il prezzo e la qualità.

Articolo 5

Per i servizi di abitazione, gli Stati membri applicano i principi dettagliati di cui all'allegato per stimare la produzione, i consumi intermedi e le transazioni con il resto del mondo.

Articolo 6

La decisione 95/309/CE, Euratom e il regolamento (CE) n. 1722/2005 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Principi che gli Stati membri devono applicare per la stima della produzione, dei consumi intermedi e delle transazioni con il resto del mondo nel quadro dei servizi di abitazione

1. PRODUZIONE DEI SERVIZI DI ABITAZIONE

1.1. **Metodi di base**

Per convenzione, nei conti nazionali la produzione dei servizi di abitazione comprende non solo i servizi prodotti dall'affitto di abitazioni ma anche i servizi prodotti dalle abitazioni occupate dai proprietari. Per quanto riguarda la valutazione della produzione dei servizi di abitazione, il Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) dispone all'allegato A, paragrafo 3.75, che «(l)a produzione dei servizi di abitazione per gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari è valutata al valore stimato del canone di affitto ⁽¹⁾ che un locatario dovrebbe pagare per lo stesso alloggio, tenendo conto di fattori quali l'ubicazione, i servizi cui è possibile avere accesso nelle vicinanze ecc., nonché delle dimensioni e della qualità dell'abitazione stessa». In linea di massima, vi sono numerosi metodi a disposizione per stimare il valore dei servizi prodotti da abitazioni occupate dai proprietari:

- il metodo di stratificazione, basato sui canoni di affitto effettivi, che combina le informazioni sul parco immobiliare, ripartito per diversi strati, con informazioni sui canoni di affitto effettivi pagati in ciascuno strato;
- il metodo dei costi di utilizzazione, dove si procede a valutazioni separate del consumo intermedio, degli ammortamenti (consumo di capitale fisso) e delle altre tasse, da cui sono dedotte le sovvenzioni alla produzione e il risultato di gestione netto. La produzione dei servizi d'abitazione è la somma di questi elementi;
- il metodo dell'autovalutazione, in cui si invitano i proprietari-occupanti a stimare un potenziale canone d'affitto per la loro proprietà;
- i metodi di valutazione amministrativi, in cui un potenziale canone d'affitto è determinato da terzi, ad esempio dalla pubblica amministrazione, a fini fiscali.

Il metodo di stratificazione basato sui canoni d'affitto effettivi è il metodo preferito. Questo metodo può anche servire a stimare il valore dell'insieme dei canoni d'affitto effettivi a partire da un campione di canoni d'affitto effettivi e per stimare il valore dei servizi di abitazione a partire dalle abitazioni affittate gratuitamente o a un canone basso (cfr. sezione 1.4.1 per ulteriori dettagli).

Il metodo dei costi di utilizzazione dovrebbe essere applicato solo a determinate condizioni ed esclusivamente per gli strati del parco immobiliare per i quali i canoni d'affitto effettivi non sono disponibili o non sono affidabili sotto il profilo statistico.

Il metodo dell'autovalutazione non dovrebbe essere utilizzato, visto il punto di vista in massima parte soggettivo della stima, e le conseguenti forti fluttuazioni nei risultati.

I metodi di valutazione amministrativi, in particolare se correlati alla tassazione, possono produrre risultati falsati. Per alcuni strati tuttavia possono a volte essere disponibili risultati ricavati da metodi di valutazione oggettivi. L'utilizzo di questi risultati è accettabile quando è possibile dimostrare l'obiettività del metodo e la comparabilità dei risultati.

Il metodo di stratificazione utilizza informazioni riguardanti i canoni di affitto effettivi delle abitazioni affittate al fine di ottenere una stima del valore locativo del parco immobiliare. Ciò può essere interpretato come una procedura d'extrapolazione basata su un approccio «prezzo-tempo-quantità». In questo caso è necessaria una stratificazione del parco immobiliare per ottenere una stima affidabile e tenere debitamente conto delle differenze di prezzo relative. Successivamente, il canone di affitto effettivo medio per strato è applicato a tutte le abitazioni dello strato in questione. Se l'informazione disponibile è tratta da indagini a campione, l'extrapolazione riguarda sia parte delle abitazioni affittate che tutte le abitazioni occupate dal proprietario. La procedura completa volta a determinare il canone di affitto per strato è solitamente effettuata per un anno base, estrapolandone poi il risultato sugli anni correnti.

Nel metodo di stratificazione il canone di affitto da applicare alle abitazioni occupate dai proprietari è definito come il canone di affitto corrisposto sul mercato privato per il diritto di fruire di un'abitazione non ammobiliata. Per determinare i canoni di affitto figurativi ci si dovrebbe basare sui canoni di affitto per abitazioni non ammobiliate risultanti dal totale dei contratti del mercato privato. I canoni di affitto del mercato privato calmierati in forza di normative delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere inclusi.

⁽¹⁾ Non riguarda la versione italiana.

Qualora la fonte dell'informazione sia l'inquilino, potrebbe risultare necessario correggere il canone di affitto osservato sommandovi eventuali indennità di abitazione specifiche versate direttamente al proprietario. Se la dimensione del campione per i canoni di affitto osservati come descritto in precedenza non è sufficientemente ampia, ai fini della determinazione dei fitti figurativi possono essere utilizzati anche i canoni di affitto rilevati per le abitazioni ammobiliate, ovviamente rettificando gli importi per tenere conto del mobilio. Eccezionalmente possono essere utilizzati anche i canoni di affitto delle abitazioni di proprietà pubblica, debitamente incrementati. Non dovrebbero invece essere utilizzati gli affitti a prezzo ridotto per le abitazioni affittate a parenti o a lavoratori dipendenti (per ulteriori dettagli cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.4.1).

Il metodo di stratificazione può essere utilizzato anche per estrapolare il totale delle abitazioni affittate. Il canone di affitto medio figurativo di cui sopra potrebbe rivelarsi inadeguato per alcuni segmenti del mercato locativo. Ad esempio, i canoni calmierati per le abitazioni ammobiliate o i canoni pubblici incrementati potrebbero costituire un riferimento inadeguato per le rispettive abitazioni effettivamente affittate. In particolare, nel caso delle abitazioni effettivamente affittate che sono ammobiliate, il costo del mobilio fa parte in effetti del canone di affitto e dovrebbe essere incluso nei calcoli della produzione. Si può ovviare a tale problema ricorrendo a strati distinti per le abitazioni ammobiliate o gli alloggi sociali effettivamente affittati, in combinazione con appropriati canoni medi di affitto.

In linea di massima, il canone di affitto dovrebbe essere al netto delle spese per riscaldamento, acqua, elettricità ecc. Qualora le fonti dei dati non lo consentano, è opportuno garantire la coerenza tra canone di affitto e consumi intermedi (cfr. sezione 2 per i dettagli).

Nella maggior parte dei casi in cui per determinati strati di abitazioni occupate dai proprietari non si dispone di un canone di affitto effettivo rappresentativo, vi si può ovviare applicando tecniche di estrapolazione o di regressione.

Un'alternativa al metodo di stratificazione standard basato sull'estrapolazione di canoni di affitto medi per strato è il ricorso a metodi di regressione edonica. In breve, questi metodi utilizzano i dati del campione relativo alle abitazioni affittate per determinare un prezzo relativo a ciascuna caratteristica dell'abitazione (dimensioni, posizione, presenza di un balcone ecc.). La produzione è ottenuta moltiplicando ciascuna caratteristica (di un campione rappresentativo) del parco immobiliare con il prezzo edonico di tale caratteristica. I metodi di regressione permettono di tenere conto di un numero maggiore di variabili e possono essere particolarmente efficaci quando per alcuni degli strati osservati mancano i dati sui canoni di affitto.

Ciò non risolve ovviamente il problema nel caso estremo in cui tutte le abitazioni sono occupate dai proprietari o in cui non vi è un mercato locativo sviluppato. Ai fini di una valutazione oggettiva andrebbe in questi casi applicato il metodo dei costi di utilizzazione. Il metodo dei costi di utilizzazione dovrebbe comunque essere applicato solo alle abitazioni occupate dai proprietari.

Dettagli del metodo dei costi di utilizzazione

Il metodo dei costi di utilizzazione dovrebbe essere applicato solo quando il metodo di stratificazione sulla base dei canoni di affitto effettivi non può essere utilizzato perché il mercato locativo non è rappresentativo.

Per convenzione, si considera che tale situazione si verifichi quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: 1) la misura del volume (numero di abitazioni o metri quadrati di abitazioni) di abitazioni private affittate rappresenta meno del 10 % della misura del volume totale (numero di abitazioni o metri quadrati di abitazioni) e 2) se è soddisfatta la condizione di cui al punto 1 e la quota del totale delle abitazioni affittate — destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita — nel parco immobiliare totale è superiore al 10 %, la differenza tra canoni di affitto di mercato e altri canoni pagati supera un fattore di tre. Anche in presenza di queste due condizioni, uno Stato membro può tuttavia optare per il metodo di stratificazione, a condizione che i risultati siano di qualità sufficiente. Se le condizioni non sono soddisfatte si dovrebbe ricorrere al metodo della stratificazione, a meno che non si possa dimostrare che non sono disponibili canoni di affitto rappresentativi per una parte considerevole del parco immobiliare e che il metodo dei costi di utilizzazione produce risultati più comparabili. Se motivato, si può applicare il metodo dei costi di utilizzazione a tutto il parco immobiliare o a parti di esso. Nel momento in cui si decide in merito alla suddivisione del parco immobiliare in parti alle quali si applica il metodo del costo di utilizzazione o il metodo di stratificazione, si dovrebbe tenere conto anche di fattori quali limiti relativi ai dati e la situazione specifica del paese.

In base al metodo dei costi di utilizzazione, la produzione dei servizi di abitazione è pari alla somma dei consumi intermedi, degli ammortamenti, di altre imposte al netto dei contributi alla produzione e del risultato netto di gestione. Per le abitazioni occupate dai proprietari, non si calcola alcun input di manodopera per i lavori realizzati dai proprietari^(?). L'esperienza dimostra che gli ammortamenti e il risultato netto di gestione sono le due voci principali e rappresentano ciascuna il 30-40 % della produzione.

(?) Sul piano concettuale, è possibile che i proprietari occupanti l'abitazione, individualmente o collettivamente, assumano dei governanti senza coinvolgere altre unità statistiche quali società di servizi immobiliari o società di servizi gestionali. In presenza di situazioni di questo tipo la produzione in funzione del metodo dei costi di utilizzazione dovrebbe tenere conto della retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Gli ammortamenti dovrebbero essere calcolati utilizzando un modello d'inventario permanente (MIP) o altri metodi approvati. È opportuno disporre di una stima distinta per gli edifici residenziali occupati dai proprietari.

Il risultato netto di gestione dovrebbe essere misurato applicando un coefficiente annuale reale costante di rendimento del 2,5 % al valore netto del parco immobiliare occupato dai proprietari a prezzo corrente (prezzo di sostituzione). Tale coefficiente reale di rendimento del 2,5 % viene applicato al valore del parco a prezzi correnti, in quanto si è già tenuto conto dell'aumento del valore corrente delle abitazioni nel quadro del MIP. Lo stesso coefficiente di rendimento dovrebbe essere applicato al valore a prezzi correnti dei terreni sui quali sorgono le abitazioni occupate dai proprietari.

Il rilevamento su base annuale del valore a prezzi correnti dei terreni potrebbe risultare difficoltoso. Il rapporto tra valore del terreno e valore degli immobili in diversi strati può essere calcolato tramite un'analisi della composizione dei costi dei nuovi edifici e dei terreni ad essi associati.

Principio 1

Per calcolare la produzione dei servizi di abitazione, gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione sulla base dei canoni di affitto effettivi, procedendo sia per estrapolazione diretta che per regressione econometrica. Per quanto riguarda le abitazioni occupate dai proprietari, occorre ricorrere ai canoni di affitto effettivi delle abitazioni simili affittate. In casi eccezionali e debitamente motivati, in cui i canoni di affitto effettivi non siano disponibili o statisticamente affidabili, si potrà ricorrere ad altri metodi oggettivi, come il metodo dei costi di utilizzazione. Non è necessaria alcuna motivazione aggiuntiva per il calcolo della produzione di abitazioni occupate dai proprietari con il metodo dei costi di utilizzazione, purché siano soddisfatte due condizioni: 1) le abitazioni private affittate rappresentano meno del 10 % del parco immobiliare e 2) se è soddisfatta la condizione di cui al punto 1 e la quota del totale delle abitazioni affittate — destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita — nel parco immobiliare totale è superiore al 10 %, la differenza tra canoni di affitto di mercato e altri canoni pagati supera un fattore di tre.

1.2. Stratificazione del parco immobiliare

1.2.1. Fattori che incidono sul livello dei canoni di affitto

Una prima serie di variabili che determinano il livello dei canoni di affitto effettivi riguarda le caratteristiche dell'abitazione e dell'edificio. Innanzitutto, sono importanti le dimensioni dell'abitazione, sia in termini di superficie che di numero di vani. Più l'abitazione è grande, più elevato sarà il canone d'affitto. Nel contempo il canone di affitto per metro quadrato tende a diminuire con l'aumento delle dimensioni dell'abitazione. Per alcune categorie di abitazioni, tuttavia, (ad esempio gli appartamenti nelle capitali) può esistere una relazione a U tra il prezzo per metro quadrato e le dimensioni dell'abitazione. Un altro fattore importante riguarda i comfort dell'abitazione. Tra questi figurano variabili come l'esistenza di una stanza da bagno, di un balcone/terrazza, di pavimenti o rivestimenti in materiali particolari, di un caminetto, del riscaldamento centrale, di un impianto di condizionamento dell'aria, di vetri speciali e di altri dispositivi d'isolamento termico o acustico; importante è anche la disposizione interna dell'abitazione. Per quanto riguarda l'edificio, tra le strutture che possono incidere sull'importo del canone d'affitto vi sono la presenza di un garage, di un ascensore, di una piscina, di un giardino (anche pensile) o la posizione dell'abitazione all'interno dell'edificio. Anche il tipo di fabbricato (casa indipendente, casa semi-indipendente o a schiera, appartamento), l'architettura, l'anno di costruzione o il numero di abitazioni in un edificio possono influire sull'affitto.

Una seconda serie di variabili riguarda le caratteristiche legate all'ambiente. Un fattore ben noto è la differenza di canone d'affitto tra un'abitazione situata in città ed un'analoga abitazione situata in un luogo isolato. La distanza da un centro economico o la natura del paesaggio (regione piana o montuosa) possono rappresentare fattori non trascurabili. Fattori legati all'ambiente circostante quali la vista, gli spazi verdi circostanti, i servizi di trasporto e l'accesso, i negozi e le scuole o la reputazione e la sicurezza di un quartiere tendono inoltre ad influenzare il canone d'affitto effettivo.

Un'altra serie di variabili si può riassumere con il termine fattori socioeconomici. Nella maggior parte degli Stati membri, ad esempio, i canoni di affitto sono influenzati da regolamentazioni legislative quali canoni di affitto massimi o contributi economici per la casa. Sul livello del canone d'affitto possono inoltre incidere anche fattori quali la data del contratto d'affitto, il tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato), il numero di abitanti per abitazione (condivisione di abitazioni), il tipo di proprietario (ente pubblico, cooperativa edilizia, privato, datore di lavoro) o la politica del proprietario in materia di affitto.

Sull'importo dei canoni di affitto possono ovviamente incidere molte altre variabili. Raccogliere tutti i dati menzionati appesantirebbe però troppo i questionari. Pertanto si può valutare l'uso del valore in capitale ai fini della stratificazione. Il ricorso al valore in capitale di un'abitazione si spiega in quanto tale valore rispecchia tutte le caratteristiche importanti dell'abitazione. Il valore in capitale costituisce dunque un fattore implicito di stratificazione. L'utilizzo del rapporto tra il valore in capitale e il canone di affitto effettivo può quindi considerarsi come un approccio possibile, in particolare negli Stati membri in cui le abitazioni affittate rappresentano solo una piccola parte del parco immobiliare. Sempre che tale rapporto rimanga costante, questo metodo permetterebbe di determinare i canoni di affitto delle abitazioni che figurano solo nel settore delle abitazioni occupate dal proprietario. Inoltre il ricorso al valore in capitale non esclude l'utilizzo di criteri di stratificazione «fisici»; i criteri

possono anzi essere combinati. In questa situazione, si presume che i valori in capitale rappresentino i criteri di stratificazione «fisici» mancanti. Per poter essere utilizzato ai fini del calcolo dei canoni di affitto, il valore in capitale deve in ogni caso basarsi su una valutazione oggettiva realizzata su un anno di riferimento recente.

In pratica, la stratificazione differisce da uno Stato membro all'altro per quanto concerne il numero di strati ed i criteri precisi utilizzati per definirli. Benché a prima vista ciò possa sembrare preoccupante, occorre sottolineare che alcuni criteri di base, come le dimensioni e la localizzazione (geografica) di un'abitazione sono utilizzati quasi ovunque. La pertinenza di altri criteri varia inoltre a seconda degli Stati membri e questi ultimi sono nella posizione migliore per individuare i criteri significativi.

Principio 2

Ai fini della stratificazione gli Stati membri tengono conto delle particolarità più salienti delle abitazioni. Esse possono riferirsi alle caratteristiche dell'abitazione e dell'edificio o alle caratteristiche ambientali dell'abitazione o ancora a fattori socioeconomici. Ai fini della stratificazione è inoltre accettabile il ricorso a dati aggiornati sul valore del capitale, a condizione che siano basati su stime oggettive.

1.2.2. Selezione dei criteri di stratificazione

Viste le varie caratteristiche che incidono sul canone di affitto di un'abitazione, il principale compito consiste nell'analizzare le variabili più significative. Una maniera di individuare le variabili significative è procedere ad un'analisi tabulare dell'informazione statistica disponibile. Per ottenere un criterio oggettivo di valutazione, appare utile individuare la varianza dei canoni di affitto effettivi all'interno di uno strato. Ciò creerebbe un incentivo a migliorare la stratificazione attraverso una selezione degli strati volta a ridurre al minimo la varianza all'interno dello strato. Si raccomanda dunque di calcolare la varianza per strato almeno nei casi in cui la stratificazione influisce sul livello sia dei canoni di affitto effettivi che di quelli figurativi.

Un approccio più sofisticato consiste nel ricorso a tecniche statistiche avanzate, come l'analisi di regressione (multipla). Tale tecnica permette di valutare l'influenza di ciascuna variabile, in modo che le variazioni dei canoni di affitto possano essere attribuite a determinate caratteristiche. In breve, il potere esplicativo di una variabile può essere quantificato grazie al coefficiente di correlazione. Questo metodo permette inoltre di classificare le caratteristiche in base alla loro importanza; ciò aiuta a determinare gli elementi che occorre stratificare in modo più dettagliato. La combinazione delle principali variabili per mezzo delle tecniche di regressione multipla dimostra il loro potere esplicativo. L'impiego di tecniche statistiche sofisticate per selezionare le variabili significative è considerato come un mezzo efficace di stratificazione del parco immobiliare. L'analisi regressiva può inoltre essere utilizzata direttamente per stimare i canoni d'affitto, ad esempio sotto forma di modelli edonici. Questa tecnica si rivela inoltre utile per stimare il canone di affitto medio per gli strati in cui non vi sono osservazioni corrispondenti nel settore locativo (strati vuoti).

Un ulteriore vantaggio offerto dalla scelta dei criteri di stratificazione sulla base di una tecnica statistica sofisticata è la possibilità di non dovere imporre criteri uniformi a tutti gli Stati membri. Per ottenere risultati analoghi, basta stilare una classifica dei principali criteri in ciascuno Stato membro e precisare il livello globale di potere esplicativo necessario. Ovviamente una simile analisi regressiva dipende in gran parte dall'informazione statistica disponibile. Anche in caso di informazioni statistiche ridotte, questo metodo potrebbe tuttavia rappresentare un incentivo per dei futuri miglioramenti.

Visto che la disponibilità di informazioni sulle diverse variabili che incidono sui canoni di affitto dipende soprattutto dallo sviluppo di statistiche di base, allo stato attuale delle cose le possibilità di ricorrere a tecniche statistiche sofisticate potrebbero essere limitate. Si raccomanda dunque un metodo standard, in base al quale gli Stati membri applicano tutti i criteri significativi derivati da analisi tabulari. Per la stratificazione del parco immobiliare è necessario utilizzare quanto meno il criterio della dimensione, quello della localizzazione nonché almeno quello di un'altra importante caratteristica dell'abitazione; tale stratificazione dovrebbe portare alla determinazione di un minimo di 30 strati. La ripartizione del parco immobiliare deve essere significativa e rappresentativa del totale del parco abitazioni. Al fine di determinare le più significative variabili esplicative per selezionare gli strati si potrebbe ricorrere a una tecnica statistica sofisticata.

In pratica potrebbe comunque accadere che uno Stato membro preferisca utilizzare un numero limitato di variabili, o variabili diverse da quelle raccomandate dal metodo standard. Ciò è accettabile, a condizione che un'analisi di regressione (multipla) metta in evidenza un livello di potere esplicativo accettabile. Onde garantire risultati comparabili si raccomanda, un coefficiente di correlazione-soglia pari almeno al 70 %. Tale soglia sarebbe accettabile nel contesto di un campione ampio, previa eliminazione dei canoni di affitto a prezzo zero e a prezzo ridotto, nonché dei valori anomali (*outliers*).

Principio 3

Gli Stati membri utilizzano analisi tabulari o tecniche statistiche per determinare criteri di stratificazione significativi. È necessario utilizzare quanto meno il criterio della dimensione, quello della localizzazione nonché almeno quello di un'altra importante caratteristica dell'abitazione. Si dovranno ottenere almeno 30 strati e distinguere tra almeno tre classi di dimensione e due tipi di localizzazione. È accettabile l'uso di un numero minore di variabili o di altre variabili, a condizione di dimostrare che il coefficiente di correlazione (multiplo) raggiunge il 70 %.

1.2.3. *Canoni di affitto effettivi e figurativi*

I canoni di affitto figurativi sono determinati sulla base dei canoni di affitto effettivi osservati. Ai fini figurativi il canone di affitto è definito come il prezzo dovuto per il diritto di fruire di un'abitazione non ammobiliata. Al fine di rientrare in questa definizione potrebbe risultare necessario correggere i canoni di affitto osservati.

Il canone di affitto dovrebbe essere al netto delle spese per riscaldamento, acqua, elettricità ecc., sebbene talvolta nella pratica risulti difficile distinguerli. Per rispettare le norme di valutazione del SEC 2010, occorrerebbe valutare la produzione di servizi di abitazione ai prezzi di base.

Per quanto riguarda gli affitti osservati, sono probabilmente importanti determinati aiuti pubblici. Prendiamo il caso di una famiglia che abbia diritto in qualità di consumatore ad un aiuto pubblico (ad esempio, un'indennità di abitazione) che però sia versato direttamente al proprietario per ragioni amministrative. In questo caso i dati sui canoni di affitto effettivi possono variare in funzione delle fonti d'informazione. Se la fonte d'informazione è l'inquilino, potrebbe risultare necessario aggiungere all'affitto osservato gli importi di determinate indennità di abitazione.

Per il calcolo degli affitti figurativi sulla base dei canoni di affitto correnti è necessario chiarire una serie di questioni fondamentali, significative ai fini dell'armonizzazione dei dati. In primo luogo, per calcolare i canoni di affitto figurativi bisogna basarsi su tutti gli affitti effettivi o solo su quelli previsti da nuovi contratti? A seconda dell'obiettivo perseguito, si possono addurre diverse argomentazioni teoriche affinché ci si basi sugli affitti effettivi pagati in virtù sia di contratti nuovi, sia di contratti firmati nel corso dell'anno di costruzione, sia di contratti «medi». Applicando la norma generale, cioè basandosi sui canoni di affitto di abitazioni simili, non sembra accettabile limitare la base figurativa agli affitti basati su nuovi contratti. Nella misura in cui si utilizzano gli affitti «medi» per il settore degli affitti, si dovrebbe procedere allo stesso modo per le abitazioni occupate dal proprietario. Un'impostazione diversa solleverebbe inoltre grossi problemi in molti Stati membri riguardo all'applicazione del metodo di stratificazione. In conclusione, per calcolare gli affitti figurativi ci si dovrebbe basare sui canoni di affitto effettivi medi pagati nel quadro di tutti i tipi di contratti. Nel calcolo degli affitti medi andrebbero di conseguenza inseriti anche i canoni di affitto del settore privato ribassati tramite decreto governativo.

In secondo luogo, si può ricorrere ai dati sui canoni di affitto nel settore locativo pubblico ai fini del calcolo degli affitti figurativi? Dato che le abitazioni occupate dai proprietari fanno capo principalmente al settore privato, in linea di principio per calcolare gli affitti figurativi si dovrebbero utilizzare solo i canoni di affitto effettivi del settore privato. Qualora tuttavia non si disponga di osservazioni sufficienti sui canoni di affitto effettivi nel settore locativo privato, a titolo eccezionale si può ricorrere ai canoni di affitto del settore pubblico, a condizione di incrementarli adeguatamente in modo che fungano da approssimazioni per i canoni di affitto del mercato privato.

Un'ulteriore questione riguarda il ricorso ai dati sui canoni di affitto delle abitazioni ammobiliate per allargare la base di calcolo degli affitti figurativi. In linea di massima la base per il calcolo del canone di affitto figurativo delle abitazioni occupate dal proprietario è costituita dai canoni di affitto delle abitazioni non ammobiliate. Gli importi dei canoni di affitto delle abitazioni ammobiliate non possono pertanto essere utilizzati direttamente. Per evitare di calcolare canoni di affitto figurativi erronei, i pagamenti dovuti per l'uso del mobilio dovrebbero essere dedotti da tali importi.

Principio 4

Ai fini figurativi s'intende per canone d'affitto l'affitto dovuto per il diritto di fruire di un'abitazione non ammobiliata. Se la fonte d'informazione è l'inquilino stesso può essere quindi necessario correggere il canone di affitto osservato sommandovi qualsiasi specifica indennità di abitazione versata direttamente al proprietario per ragioni amministrative. Per determinare i canoni d'affitto figurativi si utilizzano i canoni di affitto effettivi di tutti i contratti riguardanti abitazioni private non ammobiliate. Se necessario per ragioni statistiche a titolo eccezionale ci si può avvalere di dati relativi agli affitti nel settore locativo pubblico, a condizione di incrementarli adeguatamente perché possano fungere da approssimazioni per i canoni di affitto del mercato privato. Analogamente, anche i canoni di affitto delle abitazioni ammobiliate possono essere inclusi nella base di calcolo previa deduzione della differenza d'affitto tra abitazioni ammobiliate e non ammobiliate.

1.3. Fonti utili per stimare l'anno base e metodi d'estrapolazione

1.3.1. Parco immobiliare

Uno degli elementi essenziali del calcolo in base al metodo di stratificazione sono le informazioni relative al parco immobiliare. Tali informazioni fungono da universo di riferimento ai fini dell'estrapolazione. In linea generale il parco immobiliare è composto da tutti gli edifici o dalle parti di edifici utilizzate come abitazioni. Ulteriori precisazioni sono fornite nella parte dedicata ai problemi particolari. Le principali fonti utilizzate per definire tale parco immobiliare sono i censimenti delle abitazioni, i registri degli edifici stabiliti a fini amministrativi o i censimenti della popolazione. La cifra dell'anno base viene quindi corretta al fine di ottenere la stima per l'anno corrente.

Per quanto riguarda il parco immobiliare dell'anno di base, i censimenti delle abitazioni sembrano essere meno problematici e particolarmente completi, segnatamente quando siano associati ad un censimento della popolazione. I registri degli edifici a fini amministrativi poggiano in gran parte su procedure giuridiche che possono contenere inesattezze, ad esempio riguardo all'esatta registrazione di ampliamenti, miglioramenti, conversioni e demolizioni di edifici. L'uso delle informazioni fornite dalle famiglie nel quadro di un censimento della popolazione come base del parco immobiliare può essere problematico, giacché i risultati tendono a sottostimare le seconde case non occupate alla data del censimento.

Principio 5

Per calcolare il parco immobiliare dell'anno base, gli Stati membri come punto di partenza si avvalgono di un censimento delle abitazioni o di un censimento della popolazione o di un registro edilizio amministrativo. Visto che i censimenti delle abitazioni generalmente sono i più completi, nel caso dei censimenti della popolazione o dei registri edilizi amministrativi è necessario procedere a controlli intensivi ed approfonditi per assicurarne la completezza.

1.3.2. Canoni d'affitto effettivi

Il secondo elemento fondamentale per il calcolo della produzione dei servizi di abitazione in base al metodo di stratificazione riguarda i canoni d'affitto effettivi pagati nel settore locativo. Le informazioni sugli affitti effettivi nel corso dell'anno di base si ricavano sia dai censimenti (ad esempio: censimenti della popolazione), sia da indagini per campione, come le indagini sui bilanci di famiglia o le indagini specifiche sui canoni di affitto. Nel primo caso è probabile che si riesca ad accertare la totalità dei canoni di affitto effettivi, e i calcoli incidano unicamente sul livello degli affitti figurativi. Nel caso delle indagini per campione i calcoli influiscono sia sul livello degli affitti effettivi che su quello degli affitti figurativi. I censimenti offrono evidentemente una base sufficientemente ampia per ottenere informazioni affidabili. Di norma, anche le indagini sui bilanci di famiglia sono considerate tuttavia come abbastanza affidabili, specie per quanto riguarda i prodotti di prima necessità. È comunque risaputo che le differenze nel tasso di risposte mancate rappresentano un tipico problema in questo tipo d'indagine. Se l'abitazione viene infatti considerata più come un lusso che come una necessità, ciò avrà effetti poco auspicabili sui risultati del calcolo degli affitti, che occorrerà correggere. Un altro problema delle indagini sui bilanci di famiglia, almeno in alcuni Stati membri, è quello della loro modesta scala, che rischia di limitare le possibilità di stratificazione dei canoni di affitto. In ogni caso occorrerebbe valorizzare al massimo le fonti supplementari disponibili. Questo può essere il caso ad esempio degli Stati membri in cui un gran numero di abitazioni è sotto controllo dello Stato ed in cui le agenzie immobiliari devono presentare dati contabili. Al fine di migliorare stabilmente i risultati si dovrebbe inoltre studiare le possibilità di utilizzare altre fonti, come le indagini specializzate in materia di affitti.

Principio 6

Gli Stati membri ricorrono a fonti quanto più ampie e affidabili possibile per calcolare i canoni di affitto effettivi per strato, utilizzando ad esempio i dati di un censimento della popolazione o di un'indagine svolta presso le famiglie. È auspicabile l'impiego di altre fonti per migliorare l'affidabilità e la completezza, e segnatamente la stratificazione.

1.3.3. Estrapolazione dei risultati dell'anno di base

Solo alcuni Stati membri dispongono delle informazioni necessarie per effettuare ogni anno un nuovo calcolo integrale della produzione delle abitazioni occupate dai proprietari. Nella maggior parte degli Stati membri i risultati di un anno dato vengono usati come base di riferimento e via via attualizzati per stimare la cifra relativa all'anno in corso tramite indicatori. L'aggiornamento può avvenire applicando un indicatore combinato alla produzione (totale) dell'anno di riferimento, o estrapolando separatamente il parco immobiliare e il canone di affitto per strato. Benché in linea di massima ci si possano aspettare risultati simili, possono emergere differenze dovute a modifiche strutturali, ad esempio nella relazione tra le abitazioni affittate e le abitazioni occupate dai proprietari. Un calcolo separato consentirebbe inoltre di verificare la plausibilità dei risultati stessi.

Per quanto riguarda gli indicatori utilizzati, l'indice di quantità è generalmente derivato della produzione del settore edilizio. L'indicatore dei prezzi si basa invece sull'indice dei prezzi dei canoni d'affitto pagati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. Ciò può comportare distorsioni laddove non sia giustificato l'assunto secondo cui gli affitti figurativi seguono le fluttuazioni degli affitti totali, ad esempio a causa di leggi sugli affitti calmierati. Ai fini dell'extrapolazione degli affitti figurativi appare quindi preferibile utilizzare, come nell'anno di base, un indice dei prezzi che riflette le fluttuazioni dei canoni pagati per le abitazioni affittate da privati. Inoltre giova richiamare l'attenzione sul fatto che gli indici dei prezzi escludono normalmente gli aumenti di prezzo dovuti alle variazioni di qualità. Gli indici di prezzo devono quindi essere completati da un indicatore di qualità che rifletta tali miglioramenti.

Appare infine utile ridurre al minimo l'impatto delle modifiche strutturali sui risultati limitando il periodo d'extrapolazione. Tenendo conto a tale riguardo della periodicità delle statistiche di base pertinenti, appare adeguato procedere alla definizione di parametri di riferimento (*benchmarking*) applicabili al parco immobiliare ogni 10 anni, ovvero l'intervallo normale tra i censimenti della popolazione. Il *benchmarking* dell'elemento «prezzo» (affitto per strato) andrebbe inoltre effettuato con cadenza almeno quinquennale, per corrispondere alla periodicità delle indagini sui bilanci di famiglia.

Principio 7

Qualora non sia possibile procedere ad una stima annuale completa della produzione dei servizi di abitazione, gli Stati membri possono extrapolare le cifre di un dato anno di base utilizzando adeguati indicatori di quantità, di prezzo e di qualità. L'extrapolazione del parco immobiliare e dei canoni di affitto medi è effettuata separatamente per ciascuno strato. La procedura d'extrapolazione distingue tra i calcoli per i canoni di affitto effettivi e quelli per gli affitti figurativi. All'occorrenza è possibile ricorrere a un numero di strati inferiore per l'extrapolazione relativa all'anno corrente rispetto a quella usata per l'anno di base. Per extrapolare gli affitti figurativi delle abitazioni occupate dal proprietario, di norma si applica un indice di prezzo relativo agli affitti delle abitazioni private. L'intervallo tra le analisi comparative (*benchmarking*) del parco immobiliare non dovrebbe in ogni caso superare i 10 anni e quello per l'elemento del prezzo i cinque anni; ove così non fosse si dovrebbe raggiungere un livello di qualità equivalente tramite altri metodi adeguati.

1.4. Problemi particolari

1.4.1. Abitazioni a titolo gratuito e a canone d'affitto ridotto

Nel raccogliere dati sugli affitti effettivi si osserveranno a volte valori pari a zero o assai bassi. Nel caso di abitazioni il cui canone d'affitto è gratuito si presenta una curiosa situazione in cui la prestazione è effettivamente garantita pur in mancanza di un pagamento (visibile). In tali casi appare adeguato adottare la soluzione consistente nella correzione dell'affitto gratuito effettivo osservato. Una soluzione analoga appare logica per le abitazioni con canone d'affitto ridotto.

Oltre agli interventi pubblici vi sono altre possibili ragioni che portano all'osservazione di abitazioni affittate a titolo gratuito o a canone d'affitto ridotto. Un esempio è quello del lavoratore dipendente che occupa a titolo gratuito, o pagando un canone d'affitto ridotto, un'abitazione appartenente al proprio datore di lavoro. Questa eventualità può intervenire per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, compresi i governanti o i custodi. In questo caso occorre correggere i dati sugli affitti effettivi e la differenza tra il canone d'affitto effettivo e gli affitti analoghi verrà trattata come una retribuzione in natura (cfr. SEC 2010, allegato A, paragrafi 4.04-4.06). Può anche accadere che le abitazioni siano affittate, gratuitamente o a canone assai basso, a parenti o amici. In questo caso, la correzione può anche essere effettuata spostando la classificazione di tali abitazioni dal settore «affitti» al settore «abitazioni occupate dal proprietario». Un'analoga correzione sembra adeguata anche nel caso di pagamenti forfettari da parte dell'inquilino, ovvero quando l'inquilino paga in anticipo il canone di affitto per un periodo più lungo del normale.

Principio 8

Il canone di affitto effettivo osservato nel caso di abitazioni affittate a titolo gratuito o con un canone d'affitto ridotto viene corretto in modo da includervi integralmente il servizio di abitazione. I canoni di affitto gratuiti o ridotti non devono essere utilizzati senza correzione ai fini del calcolo degli affitti figurativi. Pertanto, ai fini del calcolo dei canoni di affitto effettivi e figurativi, dovrebbero essere apportate correzioni al fine di garantire che il valore della produzione rifletta l'intero servizio di abitazione fornito.

1.4.2. Case di villeggiatura

Nella categoria delle case di villeggiatura rientrano tutte le case utilizzate durante periodi di svago, quali le seconde case vicine al luogo di residenza e utilizzate a varie riprese per brevi periodi (fine settimana) o le case di villeggiatura più distanti dalla residenza principale ed utilizzate per periodi più lunghi ma solo alcune volte all'anno. Apparentemente il caso delle case di villeggiatura affittate non sembra porre alcun problema, dato che il canone di affitto effettivo pagato è considerato come criterio di produzione. Se tuttavia gli affitti effettivi vengono incassati su base mensile, l'extrapolazione al totale annuale può condurre a sopravvalutazioni qualora non venga inserita alcuna informazione supplementare sul periodo d'occupazione media.

Per calcolare il canone di affitto figurativo delle case di villeggiatura occupate dal proprietario, l'approccio più logico consiste nello stratificare tali beni immobili ed applicare gli adeguati affitti annuali medi praticati per abitazioni analoghe effettivamente affittate. Il ricorso all'affitto annuale permette di tenere implicitamente conto della durata d'occupazione media. In caso di difficoltà può essere applicata una soluzione alternativa: raccogliere informazioni sulle case di villeggiatura di un determinato strato ed applicare alle case occupate dal proprietario gli affitti annuali medi in vigore per le case di villeggiatura effettivamente affittate. Come terza soluzione è possibile utilizzare il canone d'affitto annuale pieno delle abitazioni ordinarie situate in luoghi analoghi, qualora le case di villeggiatura rappresentino una quota assai ridotta del parco immobiliare o qualora non possano essere distinte dagli altri tipi di abitazione. Anche nel caso delle case per villeggiatura queste procedure appaiono ragionevoli, tenuto conto del fatto che esse sono sempre disponibili per il proprietario e inoltre vengono utilizzate gratuitamente dai suoi familiari o amici.

In casi eccezionali in cui manchino dati sugli affitti effettivi di alcuni strati di case di villeggiatura, o laddove essi non siano statisticamente affidabili, è possibile utilizzare altri metodi oggettivi come il metodo dei costi di utilizzazione. Nei casi in cui si ricorre interamente al metodo dei costi di utilizzazione come unico metodo praticabile per questo tipo di abitazione, per garantire la comparabilità occorre applicare un'ipotesi giustificata sulla durata di occupazione media, a meno che non si possa ritenere che le case di villeggiatura siano sempre a disposizione del proprietario per tutto l'anno. Nel caso in cui sia giustificata un'ipotesi sulla durata d'occupazione media, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire risultati plausibili, nel senso che tutti i costi sono coperti dalla produzione secondo il metodo dei costi di utilizzazione. Tale obiettivo può essere conseguito mediante un adeguamento che tenga conto della durata d'occupazione media solo rispetto al risultato netto di gestione.

Principio 9

Nella categoria delle case di villeggiatura rientrano tutte le case utilizzate durante periodi di svago, quali le seconde case vicine al luogo di residenza e utilizzate il fine settimana o le case di villeggiatura vere e proprie, più distanti. Per stimare la produzione delle case di villeggiatura si ricorre di preferenza agli affitti medi annuali delle abitazioni che offrono gli stessi comfort. Il ricorso all'affitto annuale permette di tenere implicitamente conto della durata d'occupazione media. Benché sia preferibile procedere per stratificazione, le case di villeggiatura possono essere raggruppate in un solo strato. Se le case di villeggiatura rappresentano solo una parte assai ridotta del parco immobiliare, si può utilizzare il canone di affitto annuale integrale delle abitazioni ordinarie che appartengono allo stesso strato di localizzazione. Nel caso eccezionale e debitamente giustificato in cui manchino dati sugli affitti effettivi di alcuni strati di case di villeggiatura, o laddove essi non siano statisticamente affidabili, è possibile utilizzare altri metodi oggettivi come il metodo dei costi di utilizzazione.

1.4.3. Alloggi in multiproprietà

Nel caso della multiproprietà, un'agenzia immobiliare vende il diritto di alloggiare per un determinato periodo ogni anno in una determinata abitazione situata in una zona turistica, e si assume l'amministrazione della proprietà. Il diritto è garantito da un certificato rilasciato dopo il primo pagamento. Tale certificato può essere rivenduto a prezzo corrente. Sono inoltre dovuti pagamenti periodici per le spese amministrative.

Da questa descrizione risulta che il pagamento iniziale andrebbe considerato alla stregua di un investimento, dato che il certificato rilasciato è comparabile ad un'azione. Ciò è confermato dal fatto che, almeno in base alla legislazione di uno Stato membro, l'acquirente acquisisce un diritto reale. Sarebbe dunque appropriato inserire il pagamento iniziale sotto la voce «attivi immateriali» nella contabilità nazionale. Appare inoltre logico considerare i servizi di abitazione ad affitto gratuito come un dividendo in natura pagato dall'agente immobiliare.

Il problema fondamentale deriva dal fatto che l'abitazione in multiproprietà produce realmente un servizio, il quale non è però conteggiato nella produzione economica. Occorre logicamente correggere tale aspetto. Innanzitutto la proposta di accettare il pagamento periodico come approssimazione significa implicitamente che non è apportata alcuna correzione per i servizi di abitazione, dato che il pagamento periodico riguarda un servizio diverso, ovvero i costi di gestione. Un'altra possibilità teorica potrebbe essere quella di considerare il pagamento iniziale come un anticipo per il servizio garantito e di distribuirlo sui periodi d'occupazione pertinenti. A parte i problemi statistici riguardanti la traduzione in pratica di questo modello, sembra esservi una contraddizione in termini giuridici, dato che l'interpretazione implicita della multiproprietà è l'acquisto di un servizio, e non l'acquisizione di un bene.

Un'ulteriore possibilità consiste nel derivare un'approssimazione a partire dagli affitti effettivi annuali per analoghe strutture di abitazione (autonome). Questa soluzione è giustificata dal fatto che gli alloggi in multiproprietà sono situati in zone turistiche e coesistono con appartamenti per vacanze effettivamente affittati. In caso di difficoltà gli altri due metodi proposti per le case di villeggiatura sono validi anche per gli alloggi in multiproprietà. L'affitto dovrebbe essere calcolato su una base netta, per evitare un doppio conteggio delle spese coperte dal pagamento regolare.

Principio 10

Agli alloggi in multiproprietà si applicano le stesse procedure applicate per le case di villeggiatura.

1.4.4. Abitazione presso stanze in subaffitto

Nella maggior parte degli Stati membri numerosi studenti alloggiano in stanze in subaffitto. Spesso ciò vale anche per altri giovani o per persone che per lavoro sono costrette ad allontanarsi da casa. Se la stanza fa parte di un'abitazione affittata, ovvero è subaffittata, non si pongono particolari problemi. L'affitto di una stanza può essere considerato come un contributo all'affitto principale effettivo, cioè un trasferimento tra famiglie. Se tuttavia la stanza fa parte di un'abitazione occupata dal proprietario, conteggiare sia il canone di affitto pagato dall'inquilino che l'intero canone d'affitto figurativo equivarrebbe ad un doppio conteggio. La soluzione corretta consisterebbe probabilmente nel conteggiare il canone d'affitto effettivo pagato dall'inquilino in misura della quota d'abitazione che occupa, stimando un canone d'affitto per la quota rimanente. Ma è una soluzione che potrebbe risultare di difficile applicazione. Per contro, si potrebbe considerare il canone d'affitto come un trasferimento implicante una partecipazione alle spese dell'abitazione. Ciò presenterebbe analogie al primo caso nella misura in cui il canone d'affitto effettivo pagato per la stanza ammobiliata è considerato un contributo al canone d'affitto principale figurativo. In conseguenza di questo approccio si dovrà apportare una correzione qualora il settore dei nuclei familiari sia ripartito in gruppi.

Un'altra questione riguarda il trattamento del subaffitto di diverse stanze. In questo caso, si propone che il termine «stanza» si applichi solo qualora il proprietario o l'inquilino principale continui ad occupare l'abitazione. Diversamente il subaffitto dovrebbe essere conteggiato come un'attività economica distinta (servizio di abitazione o di pensione).

Principio 11

I canoni di affitto pagati per le stanze situate in un'abitazione sono considerati come un contributo al canone di affitto principale, sempre che il proprietario o l'inquilino principale continui ad occupare l'abitazione.

1.4.5. Abitazioni vuote

In primo luogo, un'abitazione affittata è sempre considerata occupata, anche se l'inquilino sceglie di vivere altrove. In secondo luogo, conformemente alla soluzione generale adottata per le case di villeggiatura e gli alloggi in multiproprietà, i canoni di affitto annuali rispecchiano la durata media d'occupazione. Il problema delle abitazioni vuote è dunque limitato alle abitazioni sfitte non utilizzate dal proprietario, ossia destinate ad essere vendute o affittate. In questi casi non viene fornito alcun servizio di abitazione ed è opportuno contabilizzare un canone di affitto pari a zero.

Per determinare se una proprietà sfitta è vuota o no, ci si può basare su una dichiarazione del proprietario o dei vicini. In mancanza di tali informazioni, la presenza di mobilio può indicare se l'alloggio è occupato. Per contro le abitazioni non ammobiliate possono essere considerate vuote, giacché è difficile immaginare che forniscano un servizio di abitazione. La categoria delle abitazioni vuote comprende anche le abitazioni di cui il proprietario riprende possesso in seguito al mancato pagamento dell'affitto e quelle che rimangono vuote per un breve periodo perché l'agenzia immobiliare non trova immediatamente un nuovo inquilino. Un caso limite è rappresentato dalle abitazioni vuote ma interamente ammobiliate, pronte ad essere immediatamente utilizzate dal proprietario. In questo caso, si potrebbe sostenere che non viene fornito alcun servizio fintantoché l'abitazione non è occupata dal proprietario. Ma poiché questo caso è paragonabile a quello di un'abitazione affittata ma vuota è opportuno indicare un canone d'affitto. Le abitazioni ammobiliate occupate dal proprietario sono dunque generalmente considerate occupate.

Un'abitazione vuota può continuare a generare costi (spese correnti di manutenzione, elettricità, polizze d'assicurazione, tasse ecc.). Questi elementi andrebbero inseriti alla voce «consumi intermedi» del settore immobiliare, altre tasse sulla produzione ecc. Come nel caso delle imprese che non producono servizi, ciò potrebbe portare a un valore aggiunto negativo.

Nei casi in cui si ricorre al metodo dei costi di utilizzazione, le abitazioni vuote dovrebbero essere correttamente distinte dal resto del parco immobiliare, in modo che il valore della produzione non sia implicitamente influenzato nei calcoli considerando tutte le componenti di costo quali gli ammortamenti e il risultato netto di gestione. A prima vista, il caso delle abitazioni vuote nel contesto dell'edilizia popolare può suscitare qualche preoccupazione a causa dell'analogo effetto implicito sulla produzione attraverso l'approccio della somma dei costi che è rilevante per i settori non destinabili alla vendita che forniscono alloggi popolari. Tuttavia in questo caso l'impatto dovrebbe essere piuttosto insignificante. Inoltre l'abitazione vuota nel contesto dell'edilizia popolare può sempre essere considerata occupata in quanto è disponibile per essere utilizzata dal proprietario (amministrazioni pubbliche o enti senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) al fine di svolgere la funzione di protezione sociale.

Principio 12

Per le abitazioni vuote destinate ad essere vendute o affittate è conteggiato un affitto di valore zero. Un'abitazione ammobiliata occupata dal proprietario viene generalmente considerata come un'abitazione occupata.

1.4.6. Garage

Poiché i garage sono un elemento degli investimenti fissi lordi, è appropriato non solo includere il servizio dei garage affittati nella produzione dell'economia ma anche calcolare una produzione figurativa per i garage occupati dai proprietari. In entrambi i casi il garage rappresenta un elemento di comfort dell'abitazione alla stregua di qualsiasi altra struttura. Lo stesso vale per le aree di parcheggio (*car-port*) e per i posti auto, che hanno con ogni probabilità la stessa funzione.

In base all'allegato A, paragrafo 3.75, del SEC 2010 «per i garage separati dalle abitazioni, utilizzati dai proprietari a scopi di consumo finale in connessione con l'uso dell'alloggio, deve essere effettuata una stima simile».

Di norma vi sono più abitazioni occupate dai proprietari che abitazioni affittate con un garage. Per tenere correttamente conto di tale differenza strutturale, il modo migliore sembra quello di utilizzare l'esistenza di un garage come un criterio di stratificazione.

Principio 13

I garage e le aree di parcheggio usate a fini di consumo finale generano servizi da includere nei servizi di abitazione.

2. CONSUMI INTERMEDI

I consumi intermedi devono essere coerenti con la produzione. Conformemente alla classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP), le spese di riscaldamento, acqua, elettricità ecc., nonché la maggior parte dei lavori di manutenzione e di riparazione delle abitazioni dovrebbero essere registrati separatamente e dunque esclusi dalla produzione dei servizi di abitazione.

Nella pratica tuttavia varie spese supplementari, nonché i lavori di manutenzione e di riparazione, potrebbero dover essere considerati parte del servizio d'affitto, poiché non possono risultare scissi dallo stesso. Il livello dell'RNL non dovrebbe esserne influenzato, a condizione di applicare coerentemente un trattamento lordo al consumo intermedio e alla produzione.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione e di riparazione occorre distinguere tre categorie. In primo luogo, i miglioramenti apportati ai beni usati che non si possono configurare come attività di riparazione e manutenzione ordinaria fanno parte degli investimenti fissi lordi (allegato A, paragrafo 3.129, del SEC 2010).

In secondo luogo, le spese sostenute da coloro che occupano l'abitazione di cui sono proprietari per opere di decorazione, manutenzione e riparazione diverse da quelle normalmente eseguite dai locatari sono considerate consumi intermedi nella produzione di servizi di abitazione (allegato A, paragrafo 3.96, del SEC 2010).

Infine pulizia, decorazione e manutenzione di abitazioni, nella misura in cui tali attività sono consuete anche per i locatari, sono escluse dalla produzione (allegato A, paragrafo 3.09, del SEC 2010). Le spese relative a queste attività dovrebbero essere registrate direttamente come consumo finale delle famiglie. L'allegato A, paragrafo 3.95, del SEC 2010 specifica che la spesa per consumi finali delle famiglie comprende l'occorrenza per le piccole riparazioni e la decorazione interna delle abitazioni normalmente effettuate sia dai locatari sia dai proprietari.

Ciò significa che per quanto riguarda le abitazioni occupate dai proprietari, i consumi intermedi dovrebbero comprendere gli stessi tipi di lavori di manutenzione e di riparazione ordinaria che sarebbero considerati come consumi intermedi dal proprietario per abitazioni simili affittate. Le spese di riparazione e manutenzione normalmente sostenute dagli inquilini, piuttosto che dai proprietari, dovrebbero essere considerate come spese per consumi finali delle famiglie sia per gli inquilini che per i proprietari-occupanti.

I consumi intermedi di manutenzione ordinaria e per riparazioni relative alle abitazioni occupate dai proprietari possono essere desunti da fonti statistiche dirette quali le indagini sui bilanci di famiglia. Quando il rapporto tra consumi intermedi e produzione per le abitazioni occupate dai proprietari è molto diverso da quello del settore degli affitti, occorre esaminare i motivi di tale divergenza. Quando la divergenza è dovuta a differenze qualitative, ad esempio un diverso livello di manutenzione ordinaria per abitazioni altrimenti simili, gli affitti figurativi dovrebbero essere rettificati di conseguenza.

I consumi intermedi dovrebbero comprendere i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim) conformemente all'allegato A, capo 14, del SEC 2010. Sono compresi i consumi intermedi delle famiglie nella loro qualità di proprietari di abitazioni in relazione ai prestiti per l'abitazione.

Come indicato nella sezione 1.4.5, le abitazioni vuote possono determinare consumi intermedi. Da un punto di vista generale si sottolinea la necessità di evitare il doppio conteggio dei consumi intermedi nel caso delle abitazioni che appartengono ai datori di lavoro.

Principio 14

I consumi intermedi dovrebbero essere stabiliti conformemente alla definizione della produzione dei servizi di abitazione. I due concetti escludono generalmente le spese supplementari per riscaldamento, acqua, elettricità ecc. Se, per ragioni pratiche, si preferisce un trattamento diverso, ciò è accettabile a condizione di non incidere sui valori del PIL e dell'RNL.

3. TRANSAZIONI CON IL RESTO DEL MONDO

In base al SEC 2010 (allegato A, paragrafi 1.63 e 2.29) le unità non residenti sono considerate come unità residenti fittizie nella loro qualità di proprietarie di terreni o fabbricati nel territorio economico del paese, ma soltanto con riguardo alle operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.

In altri termini, il servizio prodotto da un'abitazione che appartiene ad un non residente è incluso nella produzione dell'economia del luogo in cui l'abitazione è situata. Nel caso dell'abitazione di un non residente occupata dal proprietario, bisogna registrare un'esportazione di servizi di abitazione e il corrispondente risultato netto di gestione è registrato come reddito primario corrisposto al resto del mondo (allegato A, paragrafi 3.173 e 4.60, del SEC 2010).

Per quanto riguarda i residenti che possiedono abitazioni all'estero l'allegato A, paragrafo 3.75, del SEC 2010, prevede che «il valore locativo delle abitazioni occupate dai rispettivi proprietari e ubicate all'estero — ad esempio, case di vacanze — non dovrebbe essere registrato come produzione interna, bensì come importazioni di servizi e il corrispondente risultato netto di gestione come reddito primario percepito dal resto del mondo».

In linea generale non sorgono problemi di sorta se il bene che appartiene ad un non residente è realmente affittato ad un residente, giacché si osserverà un flusso monetario che verrà incluso nella bilancia dei pagamenti. Le abitazioni possedute ed occupate da residenti stranieri dovrebbero essere identificate separatamente. La nazionalità di un proprietario occupante l'abitazione non basta a distinguere un residente da un non residente. Le case di villeggiatura appartenenti a residenti stranieri risulteranno probabilmente l'elemento più importante, e sarebbe utile arrivare a un accordo tra gli Stati membri interessati riguardo al numero di proprietari non residenti. Vi è tuttavia una generale carenza di informazioni riguardo ai proprietari-occupanti non residenti. Le informazioni riguardanti i residenti che possiedono case di villeggiatura all'estero sono peraltro ancora più carenti. Per evitare incoerenze, lo Stato membro che deduca un reddito primario per le abitazioni occupate dai proprietari non residenti dovrebbe allo stesso tempo aggiungere un reddito primario per le abitazioni possedute ed occupate all'estero da residenti.

In tale contesto un problema particolare riguarda gli alloggi in multiproprietà. Poiché per lo stesso periodo di contabilità tale abitazione può essere occupata da residenti di diversa nazionalità, sembra impossibile un'attribuzione diretta al paese d'origine. Risultati analoghi possono essere ottenuti adottando un approccio più pragmatico. Inizialmente, il valore aggiunto (figurativo) prodotto dalle abitazioni in multiproprietà è attribuito al paese d'origine della società proprietaria. Successivamente, si invita la società proprietaria a fornire informazioni sui paesi d'origine dei proprietari in multiproprietà, che potranno essere utilizzate anche come chiave di ripartizione.

Principio 15

In base al SEC 2010 tutte le abitazioni situate sul territorio economico di uno Stato membro contribuiscono al suo PIL. Il risultato netto di gestione percepito dai non residenti in qualità di proprietari di terreni ed edifici in tale Stato membro deve dunque essere registrato come reddito da capitale versato al resto del mondo ed essere dedotto dal PIL nel passaggio PIL-RNL. Tale risultato netto di gestione si intende come il risultato netto di gestione derivato dai canoni di affitto effettivi e figurativi delle abitazioni. Lo Stato membro che deduca un reddito da capitale per le abitazioni occupate da proprietari non residenti dovrebbe allo stesso tempo aggiungere un reddito da capitale per le abitazioni all'estero possedute ed occupate da residenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2021****che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
- (3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
- (4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all'articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁵⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie delle concessioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2021****che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all'articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1953 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2021****che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie.
- (3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- 1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).⁽³⁾ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1954 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2021

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo belga,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 ⁽²⁾, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Sophie GRENADE.
- (4) Il governo belga ha proposto la sig.ra Miranda ULENS, *Secrétaire générale de l'ABVV-FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique* (segretaria generale dell'ABVV-FGTB, Federazione generale del lavoro belga), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Miranda ULENS, *Secrétaire générale de l'ABVV-FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique* (segretaria generale dell'ABVV-FGTB, Federazione generale del lavoro belga), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).

DECISIONE (UE) 2021/1955 DEL CONSIGLIO**del 9 novembre 2021****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d'Austria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la *decisione (UE) 2019/2157* ⁽²⁾, *relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025*.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Markus LINHART.
- (4) Il governo austriaco ha proposto il sig. Bernhard BAIER, rappresentante di una collettività regionale o locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito della collettività locale, *Gemeinderat der Stadt Linz* (consiglio comunale della città di Linz), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Bernhard BAIER, rappresentante di una collettività regionale o locale che è titolare di un mandato elettorale, *Gemeinderat der Stadt Linz* (consiglio comunale della città di Linz), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 16 dicembre 2019)

1) Pagina 4, considerando 20:

anziché: «(20) ..., per tener conto dei progrepag.ssi tecnici.»

leggasi: «(20) ..., per tener conto dei progressi tecnici.»

2) Pagina 13, articolo 8, paragrafo 2:

anziché: «2. I sistemi di protezione frontale disponibili sul mercato come entità tecniche...»

leggasi: «2. I sistemi di protezione frontale messi a disposizione sul mercato come entità tecniche...».

3) Pagina 17, firme:

anziché: «For the Council

La presidente»

leggasi: «Per il Consiglio

Il presidente».

4) Pagina 19, allegato I, colonna «Oggetto», «Numero del regolamento UNECE» 48:

anziché: «Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore»

leggasi: «Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli.»

5) Pagina 21, allegato I, colonna «Oggetto», «Numero del regolamento UNECE» 107:

anziché: «Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3»

leggasi: «Costruzione generale dei veicoli di categoria M₂ o M₃».

6) Pagina 22, allegato I, note alla tabella:

anziché: «La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute. La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto a quella indicata nella tabella è accettata come alternativa. "accordo del 1958 riveduto", legate alla prima immatricolazione, la messa in circolazione, l'immissione sul mercato, la vendita, il riconoscimento delle omologazioni e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all'allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime. Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell' "accordo del 1958 riveduto" che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all'allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime. In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'»

leggasi: «La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute. La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto alla serie particolare indicata nella tabella è accettata come alternativa. Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto", legate alla prima immatricolazione, alla messa in circolazione, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita, al riconoscimento delle omologazioni, e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all'allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime. In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto" che applicano una determinata serie di modifiche di tale regolamento UNECE non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità di una serie precedente di modifiche, o una formulazione con una finalità e un significato analoghi. Ciò va interpretato come disposizione che obbliga le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all'allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.»

7) Pagina 23, allegato I, note alla tabella:

anziché: «^(e) I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l'omologazione UE dei veicoli. Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N1. Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

- le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
- le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
- in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore.

- (b) Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.
- (c) Sui veicoli di categoria M1 e N1 vanno montati dispositivi di protezione dall'uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M1 vanno montati sistemi di immobilizzazione.
- (d) Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell'allegato II.
- (e) Per i veicoli di categoria M1 con massa massima $\leq 3\,500$ kg e della categoria N1 non dotati di ruote gemelle su un asse.»

leggasi:

- «(a) I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l'omologazione UE dei veicoli.
- (b) Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N₁.
- (c) Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:
 - le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
 - le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
 - in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore.
- (d) Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃.
- (e) Sui veicoli di categoria M₁ e N₁ vanno montati dispositivi di protezione dall'uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M₁ vanno montati sistemi di immobilizzazione.
- (f) Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell'allegato II.
- (g) Per i veicoli di categoria M₁ con massa massima $\leq 3\,500$ kg e della categoria N₁ non dotati di ruote gemelle su un asse.»

8) Pagina 25, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A20 Urto frontale parziale (offset):

anziché: «Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N1 con massa massima ...»

leggasi: «Si applica ai veicoli delle categorie M₁ con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N₁ con massa massima ...».

9) Pagina 25, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A25 Urto laterale»:

anziché: «Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi ...»

leggasi: «Si applica a tutti i veicoli delle categorie M₁ e N₁, compresi ...».

10) Pagina 26, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «A27 Urto posteriore»:

anziché: «Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N1. ...»

leggasi: «Si applica ai veicoli delle categorie M₁ con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N₁. ...».

11) Pagina 26, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «B8 Campo visivo anteriore»:

anziché: «Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1»

leggasi: «Si applica ai veicoli delle categorie M₁ e N₁».

12) Pagina 28, allegato II, colonna «Ulteriori disposizioni tecniche specifiche», riga «C13 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri»:

anziché: «Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N1.»

leggasi: «Si applica ai veicoli delle categorie M₁ con massa massima $\leq 3\,500$ kg e N₁.».

13) Pagina 31, allegato II, note alla tabella:

anziché:

«A: Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 6 luglio 2022

B: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 6 luglio 2022

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

C: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2024

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2026

D: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026 Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 gennaio 2029»

leggasi:

«A: Data a partire dalla quale saranno vietate l'immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 6 luglio 2022

B: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 6 luglio 2022

Data a partire dalla quale saranno vietate l'immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

C: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2024

Data a partire dalla quale saranno vietate l'immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2026

D: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026 Data a partire dalla quale saranno vietate l'immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 gennaio 2029».

14) Pagina 32, allegato II, nota 4:

anziché:

«4) Sono esclusi i seguenti veicoli:

- veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;
- veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- autobus articolati della categoria M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;
- veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3; e
- veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.»

leggasi:

«4) Sono esclusi i seguenti veicoli:

- veicoli trattori di semirimorchi della categoria N₂ con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;
- veicoli delle categorie M₂ e M₃ di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- autobus articolati della categoria M₃ di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- veicoli fuoristrada delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃;
- veicoli per uso speciale delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃; e
- veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ con più di tre assi.»

15) Pagina 35, allegato III, punto 2), lettera f):

anziché:

«i) la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1” è così modificata:»

leggasi:

«i) la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M₁” è così modificata:».

16) Pagina 36, allegato III, punto 2), lettera f):

anziché:

«ii) la tabella “Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1” è così modificata:»

leggasi:

«ii) la tabella “Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N₁” è così modificata:».

17) Pagina 39, allegato III, punto 4), lettera g), punto iii):

anziché:

«... “^(9A) ... in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2019/2144”»;

leggasi:

«... “^(9A) ... in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144”».

Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

1) Pagina 18, articolo 6, nuovo paragrafo 1 bis, primo comma

anziché: «1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.»

leggasi: «1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche soggetti G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 bis su base individuale.»

2) Pagina 20, articolo 11, nuovo paragrafo 3 bis, primo comma

anziché: «3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.»

leggasi: «3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.»

3) Pagina 21, nuovo articolo 12 bis, secondo e terzo comma

anziché: «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

leggasi: «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

4) Pagina 21, articolo 13 sostituito, paragrafo 2

anziché: «2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.»

leggasi: «2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.»

5) Pagina 23, articolo 22 sostituito

anziché: «Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»

leggasi «Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, ovvero la loro impresa madre se l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»

6) Pagina 34, nuovo articolo 72 sexies, paragrafo 4, primo comma, definizioni

anziché:

- « LP_i = l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'ente impresa madre;
- β = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'impresa madre;
- O_i = l'importo dei fondi propri della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
- L_i = l'importo delle passività ammissibili della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
- r_i = il rapporto applicabile alla filiazione "i" a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE; e»

<i>leggasi:</i>	«LP _i =	l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'ente impresa madre;
	β =	percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'impresa madre; così calcolata
		$\beta = \frac{(O_i + LP_i)}{\text{l'importo di tutti i fondi propri degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i";}}$
	O _i =	l'importo dei fondi propri della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
	L _i =	l'importo delle passività ammissibili della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
	r _i =	il rapporto applicabile alla filiazione "i" a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE; e.

7) Pagine 37 e 38, articolo 1, punto 35)

anziché: «35) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(...)
2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
(...),»

leggasi: «35) all'articolo 76, il titolo e i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 76

Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività

1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), dell'articolo 72 septies, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale o in una passività con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(...)
2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale o verso passività inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
(...).»

8) Pagina 38, articolo 78 sostituito, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase

anziché: «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente.»

leggasi: «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e un margine ritenuto necessario dall'autorità competente.»

9) Pagina 42, articolo 82 sostituito

anziché: «Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

- c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»

leggasi: «Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

- c) gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»

10) Pagina 43, articolo 92, nuovo paragrafo 1 bis, primo e secondo comma

anziché: «1 bis. Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.»

leggasi: «1 bis. Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d), un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d) e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.»

11) Pagina 43, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché: «1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

leggasi: «1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

12) Pagina 44, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 3

anziché: «3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»

leggasi: «3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

13) Pagina 68, nuovo articolo 279 bis, paragrafo 1, lettera a), definizioni

anziché: «T = la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e»

leggasi: «T = il periodo tra la data di scadenza T_{exp} dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, T_{exp} è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, T_{exp} è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e»

14) Pagina 70, nuovo articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), la formula

anziché: $\text{«fattore di durata di vigilanza} = \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

leggasi: $\text{«fattore di durata di vigilanza} = \max \left\{ \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}; 10/\text{AnnoinGiorniLavorativi} \right\}$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

15) Pagina 72, nuovo articolo 279 quater, paragrafo 1, la formula

anziché: «Anno in Giorni Lavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

leggasi: «AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

16) Pagina 73, nuovo articolo 280 bis, paragrafo 3, la formula

anziché: $\text{«NozEffj}^{\text{IR}} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + 1,4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1,4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0,6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]}$

leggasi: $\text{«NozEffj}^{\text{IR}} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + (D_{j,3})^2 + 1,4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1,4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0,6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]}$ ».

17) Pagina 74, nuovo articolo 280 ter, paragrafo 1, la formula

anziché: « $RW_1^* = 1\,250\%$ »

leggasi: «Maggiorazione^{FX} = \sum_j Maggiorazione_j^{FX}».

18) Pagina 74, nuovo articolo 280 *ter*, paragrafo 2, definizioni

anziché: « $\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1+14 \cdot A) \cdot (1+14 \cdot D)}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{FX}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

leggasi: «NozEff_j^{FX} = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{FX}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l.$$

19) Pagina 75, nuovo articolo 280 *quater*, paragrafo 3, la formula

anziché: «Maggiorazione_j^{credito} = $\epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{\text{credito}} \cdot \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)\right)^2 + \sum_k (1 - (\rho_k^{\text{credito}})^2) \cdot (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$ »

leggasi: «Maggiorazione_j^{credito} = $\epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{\text{credito}} \cdot \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)\right)^2 + \sum_k (1 - (\rho_k^{\text{credito}})^2) \cdot (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$ ».

20) Pagina 75, nuovo articolo 280 *quater*, paragrafo 4, definizioni

anziché: « $\rho_k^{\text{credito}} = 80\%$ = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \cdot \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

$l =$ l'indice che indica la posizione di rischio

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} =$ il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.»

leggasi «NozEff_k^{Credito} = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \cdot \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

$l =$ l'indice che indica la posizione di rischio; e

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} =$ il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.».

21) Pagina 77, nuovo articolo 280 quinquies, paragrafo 3, la formula

anziché: $\rho_k^{Credit} = 50\%$

leggasi: $\rho_k^{Maggioranza\ Capitale} = \epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{Capitale} \cdot Maggioranza(Entità_k)\right)^2 + \sum_k (1 - (\rho_k^{Capitale})^2) \cdot (Maggioranza(Entità_k))^2}$.

22) Pagina 77, nuovo articolo 280 quinquies, paragrafo 4, la formula

anziché: $SF_{k,l}^{Credit} = 0,54\%$

leggasi: $Maggiorazione(Entità_k) = SF_k^{Capitale} \cdot NozEff_k^{Capitale}$.

23) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 4, la formula

anziché: $Maggiorazione_j^{Merci} = \epsilon_j \sqrt{\rho^{Merci} \left(\sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j)\right)^2 + (1 - (\rho^{Merci})^2) \sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j)^2}$

leggasi: $Maggiorazione_j^{Merci} = \epsilon_j \sqrt{\rho^{Merci} \left(\sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j)\right)^2 + (1 - (\rho^{Merci})^2) \sum_k (Maggiorazione(Tipo_k^j))^2}$.

24) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, formula

anziché: $EffNot_k^{Equity} = \sum_{l \in \text{podmiot referencyjny dla ryzyka cen k}} \text{Pozycja ryzyka}$

leggasi: $Maggiorazione(Tipo_k^j) = SF_k^{Merci} * NozEff_k^{Merci}$.

25) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, definizioni

anziché: $SF_k^{Merci} =$ il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, $SF_k^{Merci} = 18\%$; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, $SF_k^{Merci} = 40\%$; e»

leggasi: $SF_k^{Merci} =$ il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, $SF_k^{Merci} = 18\%$; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, $SF_k^{Merci} = 40\%$; e».

26) Pagina 79, articolo 280 septies, paragrafo 1, definizioni

anziché: « $\text{AddOn}(\text{Type}_k^j) = \text{SF}_k^{\text{Com}} \cdot \text{EffNo}_k^{\text{Com}} =$ la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.»

leggasi: « $\text{Maggiorazione}^{\text{Altri}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Altri}}$

« $\text{Maggiorazione}^{\text{Altri}} =$ la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.».

27) Pagina 80, articolo 281, paragrafo 2, lettera f), definizioni

anziché: « $\text{AddOn}^{(a)} =$ maggiorazione per la categoria di rischio a.»

leggasi: « $\text{Maggiorazione}^{(a)} =$ maggiorazione per la categoria di rischio a.».

28) Pagina 81, articolo 281, paragrafo 2, lettera m)

anziché: «la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

dove»

leggasi: «la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}} = \sum_k |\text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j)|$$

dove».

29) Pagina 89, nuovo articolo 325 bis, paragrafo 2, lettera c)

anziché: «c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;»

leggasi: «c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione del portafoglio di negoziazione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;».

30) Pagina 92, nuovo articolo 325 septies, paragrafo 7, formula

anziché: «AddOn_j^{Other}

dove»

leggasi: « $K_b = \sqrt{\sum_k WS_k^2 + \sum_k \sum_{k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l}$

dove».

31) Pagina 93, nuovo articolo 325 septies, paragrafo 8, formula e definizioni

anziché: «(...) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

dove

$S_b = \sum_k WS_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k WS_k$ nella categoria c; se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $PFE = \sum_d AddOn^{(d)}$ l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui»

leggasi: «(...) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

Requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta o vega = $\sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c}$ dove

$S_b = \sum_k WS_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k WS_k$ nella categoria c; se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c$, l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui».

32) Pagina 99, articolo 325 novodecies, paragrafo 1, lettera a),

anziché: «a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue

$$\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_c \neq b \gamma_{bc} S_b S_c$$

dove

EffNot_j^{IR} = sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio,»

leggasi: «a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

$$S_{r_{kt}} = \frac{V_1(r_{kt} + 0,0001, x, y \dots) - V_1(r_{kt}, x, y \dots)}{0,0001}$$

dove:

$S_{r_{kt}}$ = sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;».

33) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 4, definizioni

anziché: « $V_i(.) =$ il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k ; e»

leggasi: « $V_i(.) =$ la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i ; e».

34) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, formula

anziché: « S_{x_j} »

leggasi: « $S_k = \frac{V_i(1,01 FX_k, y, z \dots) - V_i(FX_k, y, z \dots)}{0,01}$ ».

35) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, definizioni

anziché: « $V_i(.) =$ il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k ; e»

leggasi: « $V_i(.) =$ la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i ; e».

36) Pagina 101, nuovo articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula

anziché: «1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

dove»

leggasi: «1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

$$S_k = \frac{V_i(1,01 + vol_k, x, y) - V_i(vol_k, x, y)}{0,01}$$

dove:».

37) Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 1

anziché: « $P \& L_{lunga} =$ un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

$Aggiustamento_{lunga} =$ l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.»

leggasi: «P & L_{lunga} = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

Aggiustamento_{lunga} = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamento_{lunga} con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamento_{lunga} con un segno negativo.».

38) Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 4

anziché: «4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a) nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;

b) nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.»

leggasi: «4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a) nel caso delle obbligazioni, l'importo nozionale è il valore nominale dell'obbligazione;

b) nel caso delle opzioni put su un'obbligazione, l'importo nozionale è l'importo nozionale dell'opzione; nel caso delle opzioni call su un'obbligazione, l'importo nozionale è 0.».

39) Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 5

anziché: «5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$JTD_{lunga} = \max \{LGD \cdot V + P \& L_{lunga} + \text{Aggiustamento}_{lunga}; 0\}$$

$$JTD_{corta} = \min \{LGD \cdot V + P \& L_{corta} + \text{Aggiustamento}_{corta}; 0\}$$

dove:

JTD_{lunga} = importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

JTD_{corta} = importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

V = il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.»

leggasi: «5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$JTD_{lunga} = \max \{LGD \cdot V_{nozionale} + P \& L_{lunga} + \text{Aggiustamento}_{lunga}; 0\}$$

$$JTD_{corta} = \min \{LGD \cdot V_{nozionale} + P \& L_{corta} + \text{Aggiustamento}_{corta}; 0\}$$

dove:

JTD_{lunga} = importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

V_{nozionale} = il valore nozionale dello strumento di capitale; il valore nozionale è il valore equo dello strumento di capitale;

P & L_{lunga} = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo;

Aggiustamento _{lunga} =	l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine $\text{Aggiustamento}_{\text{lunga}}$ con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nella formula con un segno negativo;
JTD _{corta} =	importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
P & L _{corta} =	un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e
Aggiustamento _{corta} =	l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine $\text{Aggiustamento}_{\text{corta}}$ con un segno positivo e gli aumenti sono indicate nel termine $\text{Aggiustamento}_{\text{corta}}$ con un segno negativo».

40) Pagina 105, nuovo articolo 325 quatercicies, paragrafo 8, primo comma, lettera a)

anziché: «a) in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;»

leggasi: «a) in che modo gli enti devono determinare le componenti P & L_{lunga}, P & L_{corta} e $\text{Aggiustamento}_{\text{lunga}}$, $\text{Aggiustamento}_{\text{corta}}$ nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;».

41) Pagina 106, nuovo articolo 325 sexcicies, paragrafo 4, definizioni

anziché: «WtS = un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:
I_m»

leggasi: «WtS = un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

$$\text{WtS} = \frac{\sum \text{JTD netto}_{\text{lunghe}}}{\sum \text{JTD netto}_{\text{lunghe}} + \sum |\text{JTD netto}_{\text{corte}}|},$$

42) Pagina 109, nuovo articolo 325 untricies, paragrafo 4, la formula

anziché: « $\text{DRC}_{\text{ACTP}} = \max \left\{ \sum_b (\max[\text{DRC}_b, 0] + 0,5 \cdot (\min[\text{DRC}_b, 0])); 0 \right\}$ »

leggasi: « $\text{DRC}_{\text{ACTP}} = \max \left\{ \sum_b (\max\{\text{DRC}_b, 0\} + 0,5 \cdot \min\{\text{DRC}_b, 0\}); 0 \right\}$ ».

43) Pagina 110, articolo 325 tertricies, paragrafo 2, formula

anziché: « $S_{CS_{kt}}$ »

leggasi: « $\max \left[e^{\left(-\theta \frac{|T_k - T_l|}{\min\{T_k, T_l\}} \right)}; 40\% \right]$ ».

44) Pagina 112, articolo 325 sextricies, paragrafo 1, definizioni

anziché: « $\rho_{\&\#x1d458;l}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

leggasi: « $\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.»

45) Pagina 115, nuovo articolo 325 unquadrages, paragrafo 1, definizioni

anziché: « $\rho_{\&\#x1d458;l}^{(segmento)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

leggasi: « $\rho_{kl}^{(segmento)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi; e

$\rho_{kl}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.»

46) Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquages, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché: «1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:»

leggasi: «1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:».

47) Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquagesimo, paragrafo 1, definizioni

anziché:	«UES _t =	la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
	$K_b(\text{koszyk 18}) = \sum_k WS_k $	la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
	$K_b(\text{koszyk 25}) = \sum_k WS_k $	
	$\rho =$	il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; $\rho = 50\%$;
	$PES_t^{RS} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 2;
	$PES_t^{RC} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 3;
	$PES_t^{FC} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 4;
	$PES_t^{RS,i} =$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 2;
	$\rho_{kl}^{(\text{underlying maturity})} =$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 3; e»

leggasi:	«UES _t =	la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
	$UES_t = PES_t^{RS} \cdot \max\left(\frac{PES_t^{FC}}{PES_t^{RC}}, 1\right)$	
	$UES_t^i =$	la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
	$UES_t^i = PES_t^{RS,i} \cdot \max\left(\frac{PES_t^{FC,i}}{PES_t^{RC,i}}, 1\right)$	
	$\rho =$	il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; $\rho = 50\%$;
	$PES_t^{RS} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 2;
	$PES_t^{RC} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 3;
	$PES_t^{FC} =$	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 4;
	$PES_t^{RS,i} =$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 2;
	$PES_t^{RC,i} =$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 <i>sexquingagesimo</i> , paragrafo 3; e».

48) Pagina 125, nuovo articolo 325 sexquingages, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva

anziché: «c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(PES_t(T, j) \cdot \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)^2}$$

leggasi: «c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(PES_t(T, j) \cdot \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)^2}$$

49) Pagina 127, nuovo articolo 325 septquingages, paragrafo 4, parte introduttiva

anziché: «4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquingages, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:»

leggasi: «4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquingages, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione così come di una posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione soggetta a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci è calcolato come segue:».

50) Pagina 148, articolo 411 sostituito, punto 4)

anziché: «4) "intermediario di depositi", una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;»

leggasi: «4) "intermediario di depositi", una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;».

51) Pagina 158, nuovo articolo 428 duodecies, paragrafo 3, parte introduttiva

anziché: «3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:»

leggasi: «3. Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:».

52) Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, parte introduttiva

anziché: «Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:»

leggasi: «Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:».

53) Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, lettera d)

anziché: «d) altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.»

leggasi: «d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.»

54) Pagina 175, articolo 429 sostituito, paragrafo 5, primo comma, lettera a)

anziché: «a) uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;»

leggasi: «a) un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;»

55) Pagina 176, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

anziché: «d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;»

leggasi: «d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;»

56) Pagina 178, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 2, terzo comma

anziché: «Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (...)»

leggasi: «Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (...)».

57) Pagina 179, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 7, formula

anziché: « PES_t^{RC} »

leggasi: « $aLR = 3 \% \cdot \frac{EM_{LR}}{EM_{LR} - CB}$ ».

58) Pagina 183, nuovo articolo 429 sexies, paragrafo 2

anziché: «2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

$$PES_t^{FC,i}$$

dove:

- = la maggiorazione;
- i = l'indice che rappresenta l'operazione;
- E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e
- C_i = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare EAD_i^{total} pari a zero ove E_i sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.»

leggasi: «2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max\{0, E_i - C_i\}$$

dove:

- E_i^* = la maggiorazione;
- i = l'indice che rappresenta l'operazione;
- E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e
- C_i = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare E_i^* pari a zero ove E_i sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.».

59) Pagina 209, nuovo articolo 461 bis, primo comma

anziché: «Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (...)»

leggasi: «Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 septicies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (...)».

60) Pagina 209, articolo 462 sostituito

anziché: «(...)

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

(...)

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 bis entra in vigore (...)

leggasi:

«(...)

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

(...)

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis entra in vigore (...).

61) Pagina 210, articolo 494 sostituito, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché: «1. In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

leggasi: «1. In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:».

62) Pagina 211, nuovo articolo 494 bis, paragrafo 2, lettera a)

anziché: «a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;»

leggasi: «a) le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;».

63) Pagina 211, nuovo articolo 494 ter, paragrafo 3

anziché: «3. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano (...);»

leggasi: «3. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate strumenti di passività ammissibili se soddisfano (...);».

64) Pagina 213, articolo 500 sostituito, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

anziché: «c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).»

leggasi: «c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo in essere di tutte le esposizioni in stato di default osservate a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).».

65) Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, formula

anziché: « $RWEA^* = RWEA \cdot \frac{\min\{E^*; EUR\ 2\ 500\ 000\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - EUR\ 2\ 500\ 000; 0\} \cdot 0,85}{E^*}$ »

leggasi: « $RWEA^* = RWEA \cdot [\min\{E^*; EUR\ 2\ 500\ 000\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - EUR\ 2\ 500\ 000; 0\} \cdot 0,85] / E^*$ ».

66) Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, definizioni

anziché: « E^* = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.»

leggasi: « E^* corrisponde a uno dei seguenti importi:

- a) importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI; oppure
- b) se l'importo totale di cui alla lettera a) è uguale a 0, l'importo dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI che sono esclusi dal calcolo dell'importo totale di cui a tale lettera.».

67) Pagina 218, articolo 510, nuovo paragrafo 8

anziché: «8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati (...)»

leggasi: «8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 428 tervicies, lettera a), sono innalzati (...)».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021)

Pagina 31, articolo 1:

anziché: «Articolo 1

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalle autorità competenti integralmente in un'unica pagina web dedicata dei propri siti web, oppure in pagine web distinte, indicanti rispettivamente le informazioni di cui al presente paragrafo per i fondi di investimento alternativi (FIA) e per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
3. Le autorità competenti pubblicano sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili delle informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento. Tali sintesi sono pubblicate nella stessa pagina web delle informazioni di cui al paragrafo 1, nella parte superiore o inferiore di tale pagina web.»

leggasi: «Articolo 1

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalle autorità competenti integralmente in un'unica pagina web dedicata dei propri siti web, oppure in pagine web distinte, indicanti rispettivamente le informazioni di cui al presente paragrafo per i fondi di investimento alternativi (FIA) e per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
2. Le autorità competenti pubblicano sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili delle informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento. Tali sintesi sono pubblicate nella stessa pagina web delle informazioni di cui al paragrafo 1, nella parte superiore o inferiore di tale pagina web.»

Pagina 35, allegato I, terza clausola di esclusione della responsabilità:

anziché: «**Clausola di esclusione della responsabilità:** Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle leggi nazionali che potrebbero essere applicabili; [nome dell'autorità competente] non è responsabile di eventuali omissioni in tale elenco. La vigilanza sugli obblighi derivanti da tali leggi non è soggetta al controllo di [nome dell'autorità competente]. L'applicabilità di tali obblighi e di qualsiasi altro obbligo giuridico dovrebbe essere valutata prima della commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM o FIA] o dell'investimento negli stessi. In caso di dubbio, coloro che commercializzano OICVM o FIA o investono negli stessi dovrebbero ricorrere a una consulenza indipendente riguardante i requisiti applicabili alla loro situazione individuale.»

leggasi:

«**Clausola di esclusione della responsabilità:** L'elenco di cui al presente modello è un elenco non esaustivo delle leggi nazionali che potrebbero essere applicabili; [nome dell'autorità competente] non è responsabile di eventuali omissioni in tale elenco. La vigilanza sugli obblighi derivanti da tali leggi non è soggetta al controllo di [nome dell'autorità competente]. L'applicabilità di tali obblighi e di qualsiasi altro obbligo giuridico dovrebbe essere valutata prima della commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM o FIA] o dell'investimento negli stessi. In caso di dubbio, coloro che commercializzano OICVM o FIA o investono negli stessi dovrebbero ricorrere a una consulenza indipendente riguardante i requisiti applicabili alla loro situazione individuale.»

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 18 agosto 2021)

Pagina 15, allegato, punto 5), lettera a), sezione A sostituita nel capitolo V dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 999/2001, paragrafo 1, lettere m) e n):

- anziché:*
- «m) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini destinati al pollame;
 - n) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame destinati ai suini;».
- leggasi:*
- «m) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini destinati al pollame;
 - n) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame destinati ai suini;».
-

Rettifica della decisione (UE) 2021/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219I del 21 giugno 2021)

Sommario e pagina 57, titolo

anziché: «Decisione (UE) 2021/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»,

leggasi: «Decisione (PESC) 2021/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania».

Rettifica della decisione (UE) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219I del 21 giugno 2021)

Sommario e pagina 67, titolo,

anziché: «Decisione (UE) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»

leggasi: «Decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT